

Prot. 206  
9/7/13



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DFP 0032655 P-4.17.1.12  
del 09/07/2013



CO.VI.P.

FAX: 06-69 506304

A.R.A.N.

FAX: 06-32 483552

Fondo Pensione PERSEO

FAX: 06-8416157

e p.c. : MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I.N.P.S.

**Dipendenti del Corpo di Polizia Provinciale e Municipale.  
Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative.  
Art. 208, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 285 del 1992.**

Si fa riferimento alle pregresse note pervenute da codesti Enti in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse rivenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 208, comma 4, del Codice della Strada.

Tale disposizione prevede, tra le plurime potenziali finalità, la destinazione dei proventi "a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12."

Il comma 1 dell'art. 208 elenca gli enti titolari di tali proventi, e cioè le Province ed i Comuni qualora le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei rispettivi enti, mentre il comma 5 stabilisce esplicitamente che la determinazione delle quote di ripartizione dei proventi in parola debba essere annuale e stabilita con delibera della giunta dell'Ente territoriale competente.

La norma in questione consente, dunque, la destinazione di una quota di proventi a misure di assistenza e previdenza per i dipendenti dei Corpi di polizia provinciale e municipale, al fine di compensare le condizioni di maggior disagio in cui operano in generale tali dipendenti. Nell'ambito di tale ampia

finalità, sussiste certamente anche la possibilità di destinazione a forme di previdenza complementare.

Per attuare tale potestà, l'Ente locale dovrebbe adottare, secondo l'autonomia discrezionale riconosciuta dalla legge, una delibera di giunta con efficacia limitata nel tempo (coincidente con l'esercizio finanziario annuale), non necessariamente ripetibile, deliberando le relative quote di ripartizione delle risorse disponibili, tra le diverse finalità stabilite dalla legge, tenendo conto dei vincoli di destinazione ivi stabiliti.

Nell'ambito del Comparto Regioni-Autonomie locali, l'articolo 17 del CCNL del 22 gennaio 2000 per il personale **dipendente** 4 e l'articolo 19 CCNL del 22 febbraio 2006 per il personale **dirigente** stabiliscono che le modalità di gestione delle risorse destinate dall'ente a finalità assistenziali e previdenziali sia affidata ad organismi formati in maggioranza da rappresentanti dei dipendenti, costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970.

In merito alla possibilità di destinare una quota dei proventi a previdenza complementare, rileva certamente la circostanza che il personale potenzialmente beneficiario dei proventi in questione rientra tra i dipendenti pubblici contrattualizzati. Conseguentemente, in virtù della normativa primaria in materia di previdenza integrativa e di contrattazione collettiva, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite esclusivamente mediante la contrattazione collettiva nazionale (art. 3, comma 2, d. lgs. n. 124/1993 e art. 40, comma 3-bis, d. lgs. n. 165/2001).

L'attuazione delle norme in questione ha prodotto un consolidato nucleo di accordi negoziali nazionali tra Aran e sindacati, fra i quali occorre rammentare :

- l'Accordo Nazionale Quadro del 29 luglio 1999 tra parte pubblica e rappresentanze sindacali nazionali dei lavoratori recepito col DPCM 20 dicembre del 1999;
- l'Accordo di Comparto Regioni - Autonomie Locali - Sanità del 1° ottobre 2007, che prevede l'istituzione del Fondo pensione complementare "PERSEO", costituito nel 2010, autorizzato all'esercizio delle attività nel 2012, ed attualmente in fase di piena operatività.

Tuttavia, in taluni casi isolati enti locali hanno assunto autonome iniziative finalizzate alla stipulazione di accordi integrativi diretti all'istituzione di forme di previdenza complementare per il proprio personale di Polizia locale, utilizzando i proventi in questione ed affidandoli a fondi pensione aperti scelti

direttamente dal lavoratore o indirettamente dai menzionati organismi: tali iniziative, seppure adottate nell'apprezzabile interesse di incrementare i livelli di tutela previdenziale dei lavoratori beneficiari, rendono necessaria un'armonizzazione della materia secondo uno schema di riferimento in linea sia con la piena applicazione delle norme, sia con le esigenze di ottimizzare la tutela previdenziale ed assistenziale del personale interessato, alla luce dell'avvenuta istituzione del Fondo pensione negoziale di categoria.

Al riguardo, occorre ribadire i seguenti principi regolatori in materia di previdenza complementare nel settore del personale pubblico contrattualizzato:

- l'istituzione delle forme pensionistiche complementari è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale;
- parimenti, la contrattazione collettiva nazionale è l'unica fonte deputata ad individuare le materie demandate alla contrattazione integrativa, stabilendone i vincoli ed i limiti;
- la contrattazione di secondo livello nell'ambito dei singoli enti non può, dunque, istituire forme di previdenza complementare collettive di ente in assenza di specifiche previsioni di rinvio da parte della contrattazione nazionale, allo stato, non contemplate;
- per inserire, tra le fonti di finanziamento del fondo, ulteriori risorse rispetto a quelle previste in sede di accordo istitutivo, è comunque necessario un contratto collettivo nazionale;
- per l'attivazione delle trattative negoziali nazionali occorre la previa emanazione di un atto di indirizzo da parte del competente Comitato di settore delle amministrazioni appartenenti al comparto di riferimento;
- l'adesione individuale del dipendente al fondo di riferimento può avvenire esclusivamente nei limiti e con le modalità previste nel menzionato Accordo Quadro Nazionale e nel rispettivo Accordo Negoziale istitutivo del fondo di categoria.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, essendo pienamente operativo il Fondo pensione "PERSEO" ed in attesa del CCNL di comparto che consenta di inserire i proventi di cui all'articolo 208 tra le fonti di finanziamento del Fondo Perseo, si ritiene possibile - anche a seguito di conforme condivisione con codesti Enti - in via transitoria l'utilizzazione a fini previdenziali dei menzionati proventi secondo le seguenti modalità.

Ciascun Ente locale determina annualmente il *quantum* delle risorse destinate alle diverse finalità di cui all'articolo 208 C.d.S., tenendo conto dei vincoli di destinazione previsti dal medesimo articolo, ivi comprese quelle assistenziali e previdenziali; l'Organismo istituito, ovvero da istituire, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 300/1970, provvede, invece, alla più specifica finalizzazione ed alla gestione della quota destinata alle finalità assistenziali e previdenziali, la quale verrebbe dunque ad assumere natura analoga ai "benefici assistenziali e sociali" in favore dei dipendenti, previsti in alcune discipline contrattuali di comparto.

L'Organismo, nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, può pertanto individuare specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale indicato dalla norma ed i relativi criteri e requisiti di accesso ai benefici, tra cui anche l'individuazione di forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico). Tra queste ultime, il lavoratore potrebbe liberamente scegliere, chiedendo al proprio ente di destinarvi il contributo previsto per tale specifica finalità, ed in particolare, come puntualmente rilevato dalla CO.VI.P., "il Fondo Perseo potrebbe certamente essere la sede naturale di confluenza delle risorse che, a vario titolo, sono destinate a previdenza complementare (e quindi anche *ex* articolo 208 del C.d.S.)".

Nel caso del Fondo Perseo, tuttavia, stante la sua natura di fondo negoziale chiuso ed in considerazione delle regole poste a base del suo funzionamento, la richiesta del dipendente è comunque subordinata all'adesione attiva al fondo, con tutte le conseguenze che ne discendono ai sensi delle norme di legge e contrattuali. L'adesione attiva dovrebbe, quindi, rappresentare un necessario requisito di accesso al beneficio ed essere comunicata preventivamente dal lavoratore all'Ente datore di lavoro. Al riguardo, si ribadisce, tra l'altro, anche l'impossibilità di un'adesione con "le sole risorse" derivanti dal menzionato art. 208.

Le modalità sopra indicate dovrebbero guidare i comportamenti degli enti nella fase transitoria, in attesa di una disciplina contrattuale nazionale, necessaria per individuare le risorse in questione quale fonte di finanziamento aggiuntiva, rispetto a quelle già previste dall'accordo istitutivo del Fondo Perseo e, conseguentemente, per indicarne l'esatta qualificazione giuridica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Eugenio Gallozzi

